

# LaScala

STUDIO LEGALE

*in association with  
Field Fisher Waterhouse*

**Focus on**

**PIGNORABILITÀ DEI BENI DELLA COMUNIONE  
LEGALE DI BENI DA PARTE DEI CREDITORI  
PARTICOLARI DEI CONIUGI**

**Giugno 2014**

[www.lascalaw.com](http://www.lascalaw.com)  
[www.iusletter.com](http://www.iusletter.com)

**Milano Roma Torino Bologna Firenze Ancona Vicenza Padova Verona**  
London Paris Hamburg Brussels Manchester Munich Dusseldorf

La possibilità da parte dei creditori dei coniugi di pignorare le proprietà di quest'ultimi intestate in regime di comunione legale, seppure, naturalmente, mai esclusa, è stata al centro di un importante dibattito dottrinale e giurisprudenziale.

La questione giuridica emersa sul punto, risolta pacificamente dall'evoluzione giurisprudenziale, ha riguardato in particolare la determinazione di quale fosse la quota dei beni in comunione da pignorare (ossia l'intero o il 50%).

A questo riguardo, si segnala che l'aspetto maggiormente controverso, riguardava l'ipotesi in cui il creditore pignoratizio fosse un creditore particolare di uno dei due coniugi.

Infatti, nell'ipotesi in cui entrambi i coniugi sono debitori, è pacifico come sia possibile pignorare l'immobile nella sua interezza e soddisfarsi sull'intero ricavato della vendita.

Nell'ipotesi in cui, invece, il debito sia stato contratto da uno solo dei coniugi, l'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale sul punto forniva due differenti tesi:

La prima, riteneva che il pignoramento nei confronti di uno solo dei coniugi dovesse riguardare necessariamente solo la metà del bene mentre la seconda, prevedeva che il creditore potesse (anzi, dovesse) pignorare l'intero bene, salvo poi ottenere solo il 50% della somma ricavata dalla vendita all'asta.

La sezione terza della **Corte di Cassazione** con la pronuncia n. **6575** del **14.03.2013** è intervenuta sulla questione ponendo fine al dibattito.

La Corte, ha dimostrato di aderire all'orientamento giurisprudenziale assolutamente prevalente secondo cui la comunione dei beni nascente dal matrimonio è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei (tra le ultime: Cass. 24 luglio 2012, n. 12923; Cass., ord. 25 ottobre 2011, n. 22082; Cass. 7 marzo 2006, n. 4890), trattandosi di comunione finalizzata, a differenza della comunione ordinaria, non già alla tutela della proprietà individuale, ma piuttosto a quella della famiglia (tra le altre: Cass. 9 ottobre 2007, n. 21098; Cass. 12 gennaio 2011, n. 517).

Ricorda la Corte che detta comunione può sciogliersi nei soli casi previsti dalla legge ed è indisponibile da parte dei singoli coniugi i quali, tra l'altro, non possono scegliere quali

beni farvi rientrare e quali no, ma solo mutare integralmente il regime patrimoniale con atti opponibili ai terzi mediante l'annotazione formale a margine dell'atto di matrimonio.

Quanto osservato conduce all'affermazione riportata dalla Corte che configura la comunione legale tra coniugi non come una normale comproprietà in cui due comproprietari sono titolari della quota pari al 50% dell'immobile, ma come una comunione particolare definita "senza quote" (Cassazione, sentenza n. 4033/2003; Corte Costituzionale, sentenza n. 311/1988, secondo cui la "quota" di ciascun coniuge, caratterizzata dall'indivisibilità e dall'indisponibilità, ha soltanto la funzione di stabilire la misura entro cui tali beni possono essere aggrediti dai creditori particolari, la misura della responsabilità sussidiaria di ciascuno dei coniugi con i propri beni personali verso i creditori della comunione e, infine, la proporzione in cui, sciolta la comunione, l'attivo e il passivo saranno ripartiti tra i coniugi o i loro eredi).

Aggiunge la Cassazione che, ammettere un'espropriazione per la sola quota della metà (del coniuge debitore), significherebbe consentire l'assegnazione della quota dell'esecutato anche agli estranei, o, ancor peggio, la sua vendita giudiziaria con l'introduzione, all'interno di un bene che per definizione è restato nella comunione legale, di un estraneo a quest'ultima.

L'esito applicativo di tale impostazione, porta ad escludere la possibilità che il creditore personale di un coniuge possa pignorare solo la metà dell'immobile in comunione legale dei beni, imponendo di agire esecutivamente sull'intero cespite in comunione, per poi soddisfarsi in sede di distribuzione del ricavato nei limiti della quota spettante all'obbligato.

*Matteo Mauro – [m.mauro@lascalaw.com](mailto:m.mauro@lascalaw.com)*